

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 18 settembre 2024

Oggetto:

INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (IES)
adempimenti dell'anno 2024 relativi all'anno 2023 per gli editori di periodici.

Indice

- a) IES – Non vi sono novità per il 2024
- b) Modalità di comunicazione
- c) Soggetti obbligati
- d) Le esenzioni ed i ricavi di riferimento
- e) I modelli – ESERCIZIO E CONSOLIDATO - l'incertezza dei ricavi Italia/estero
- f) La produzione dei documenti contabili- quali?
- g) I bilanci non coincidenti con l'anno solare- come fare?
- h) Le sanzioni ed i controlli

1

A) IES – Non vi sono novità per il 2024.

L'adempimento della Informativa Economica di Sistema è regolato dalla **delibera Agcom n.397/13/CONS del 25 giugno 2013**, così come **modificata** dalla successiva delibera Agcom n.235/15/CONS del 28 aprile 2015, dalla delibera n.147/17/CONS del 30 marzo 2017, dalla delibera Agcom n.161/21/CONS del 12 maggio 2021, dalla delibera n.182/22/CONS del 7 giugno 2022 e, **da ultimo, dalla delibera Agcom del 18 maggio 2023 n.114/23/CONS**.

Il termine per l'invio della comunicazione IES del 2024 (riferita ai dati del 2023) è stato fissato **dal 15 settembre al 31 ottobre 2024**.

Per il 2024, ad oggi, non vi sono novità nella compilazione dei moduli, rispetto a quanto fatto nel 2023.

Permangono le inefficienze della burocrazia Agcom, già segnalate in passato, che si ripropongono:

- 1) **Per esaminare il testo vigente del regolamento IES occorre fare il collage di cinque provvedimenti succedutisi dal 2013 ad oggi.** Infatti, il regolamento IES contenuto nella delibera Agcom n.397/13/CONS del 25 giugno 2013 è stato modificato più volte nel corso degli anni (vedasi l'inizio di questo paragrafo) ma sul sito Agcom è disponibile solo il testo originario del 2013 e i testi delle successive delibere di modificazione. **Publicare il testo coordinato e vigente del regolamento è una cosa troppo innovativa – e faticosa - per i burocrati Agcom.**
- 2) Ad oggi non è stato ancora fornito alcun chiarimento circa l'applicazione della **nozione di territorialità (italiana) dei ricavi** rilevanti ai fini della comunicazione IES.
- 3) Non sono state più riproposte le istruzioni per gli operatori che hanno il bilancio non coincidente con l'anno solare.

B) MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il percorso - nel sito www.agcom.it - per accedere alla sezione relativa all'Informativa Economica di sistema è il seguente: <https://www.agcom.it/informativa-economica-di-sistema-ies>.

La compilazione dei modelli relativi all'Informativa Economica di Sistema dovrà essere effettuata tramite l'accesso all'indirizzo: <https://ies.powerappsportals.com/>.

Il sito Agcom specifica che:

“Gli utenti che si sono già registrati lo scorso anno non debbono registrarsi nuovamente.

2

C) SOGGETTI OBBLIGATI

- a) **Gli operatori di rete:** i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
- b) **I fornitori di bouquet di programmi pay tv:** i fornitori di un bouquet di programmi pay tv: i soggetti che offrono un accesso condizionato a un bouquet trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva.”
- c) **I fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici:** 1) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica e che sono legittimati a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati; 2) i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici non lineari ovvero a richiesta: i soggetti che hanno la responsabilità editoriale nella predisposizione di un catalogo di programmi destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, nonché alla diffusione via cavo, via satellite o su altri mezzi di comunicazione elettronica che possono essere fruiti al momento scelto dall'utente e che sono legittimati a svolgere le 397/13/CONS 6 attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
- d) **I fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato:** i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che forniscono servizi della c.d. “società dell'informazione” ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero forniscono una guida elettronica ai programmi;
- e) **I soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione:** la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari;

- f) **Le imprese concessionarie di pubblicità:** i soggetti che esercitano, direttamente o per conto di terzi, sul territorio nazionale, attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani, periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, sugli annuari, al cinema e attraverso agenzie di stampa.
- g) **Le agenzie di stampa a carattere nazionale:** 1) le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2) le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma;
- h) **Gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali:**
- 1) **i soggetti editori** di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 416 del 1981, **che pubblicano, anche in formato elettronico, testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, o altri prodotti editoriali in misura superiore a dodici numeri l'anno;**
 - 2) **gli altri soggetti editori**, anche ad azionariato diffuso, **che pubblicano, anche in formato elettronico, una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità**, ovvero prodotti realizzati su supporto informatico, destinati alla diffusione di informazioni presso il pubblico (con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici), purché sotto la direzione di un giornalista o di un pubblicitario (art. 46, legge n. 69 del 1963; C. cost., sent. n. 98 del 1968);
 - 3) i soggetti editori di annuari.
- i) **I fornitori di servizi di intermediazione online:** persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;
- j) **I fornitori di motori di ricerca online:** persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia”.

Sono altresì tenute all'invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato di soggetti sopra elencati.

D) LE ESENZIONI ED I RICAVI DI RIFERIMENTO

Sono esentati dall'obbligo dell'invio della IES i soggetti obbligati cui alla precedente lettera C) aventi, nell'anno di riferimento, ricavi totali pertinenti alle attività rilevate dalla IES, pari a zero euro.

L'Agcom potrà effettuare controlli a campione sulla sussistenza dei presupposti per l'esenzione e chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni o qualsiasi documento ritenuto necessario ai fini della completezza della Informativa Economica di Sistema.

Le istruzioni Agcom affermano che “I ricavi da indicare nei quadri del modello “Esercizio” sono quelli relativi al valore della produzione, così come risultante dal bilancio dell'esercizio di riferimento, compresi quelli derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici e dalle provvidenze pubbliche, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione. Ai fini della dichiarazione, devono essere considerati **i ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero**”.

4

E) I MODELLI – ESERCIZIO E CONSOLIDATO – l'incertezza dei ricavi Italia/estero

La modulistica si articola in due serie di modelli:

- **il modello Esercizio ed**
- **il modello Consolidato**

Il soggetto obbligato alla IES (ad esempio, l'editore di periodici) deve compilare **il modello Esercizio**;

Il soggetto obbligato alla IES che, controllando un altro soggetto obbligato alla IES, lo consolida nel proprio bilancio consolidato (ad esempio l'editore di periodici che controlla un altro editore di periodici e consolida nel proprio bilancio consolidato i dati del soggetto controllato) deve compilare **il modello Esercizio** (per le attività proprie) **ed il modello Consolidato** (per le attività proprie e per quelle del soggetto consolidato);

Il soggetto non obbligato alla IES che, controllando un soggetto obbligato alla IES, lo consolida nel proprio bilancio consolidato (ad esempio società di partecipazioni che controlla un editore di periodici e consolida nel proprio bilancio consolidato i dati del soggetto controllato) deve compilare solo **il modello Consolidato**.

I modelli Esercizio e Consolidato, a loro volta, si articolano rispettivamente in:

- Editoria
- Radiotelevisione
- Concessionarie di pubblicità sui mezzi tradizionali (esclusa pubblicità online)
- Internet: Testate online, Contenuti audiovisivi online (SMA), Pubblicità online, Motori di ricerca e Servizi di intermediazione online

Gli **editori di periodici** compileranno il modello Esercizio e quando applicabile il modello Consolidato nella parte **Editoria nella sezione [DE] Editoria periodica (inclusa free press e copie digitali) - diffusione nazionale e locale.**

Gli **editori di testate online** compileranno il modello Esercizio e quando applicabile il modello Consolidato nella parte **Internet, nella sezione Testate Online – Pubblicità online**.

Allegati a questa nota vi sono le istruzioni per la compilazione dei modelli Esercizio e Consolidato nelle sezioni Editoria ed Internet.

I modelli Esercizio e Consolidato nelle articolazioni Editoria ed Internet – Testate Online, Pubblicità online sono, ad oggi, gli stessi modelli IES dell’anno scorso.

In tali modelli devono essere indicati i ricavi suddivisi secondo le articolazioni richieste dal modello (ad esempio: ricavi da copie cartacee e digitali di cui settimanali, mensili ed altri periodici, in edicola e in abbonamento; ricavi pubblicitari nazionali o locali, diretti o tramite concessionaria di cui su settimanali, mensili ed altri periodici).

Si segnala che i ricavi delle copie digitali delle testate cartacee devono essere classificati nel modello Editoria, mentre i ricavi delle testate solo on line devono essere classificati nel modello Internet – Testate online.

Con riferimento al modello Esercizio ed al modello Consolidato, ci si chiede che valenza dare all’espressione “*devono essere considerati i ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati in società aventi sede all’estero*” (1) quando letta congiuntamente con quanto affermato nelle istruzioni (ad esempio – Editoria Periodica – voci da 22 a 28) ove si parla di “*ricavi da vendita di copie, sia nel territorio nazionale sia all’estero, se concorrono al fatturato in Italia*”.

Come rendere compatibili le due espressioni a) *ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale*” e b) *ricavi da vendita di copie, sia nel territorio nazionale sia all’estero, se concorrono al fatturato in Italia*” ?

La nozione di territorialità dei ricavi non è univoca e conosce applicazioni diverse dettate in particolare dalle norme fiscali.

Solo per fare qualche esempio riferibile all’attività degli editori di periodici: le vendite all’estero di abbonamenti a giornali e periodici sono, sotto il profilo iva ed a determinate condizioni, esportazioni oppure cessioni intracomunitarie; ciò significa che difettano del requisito della territorialità (nazionale) e pertanto, seguendo la terminologia di Agcom, sono operazioni **non “riferite al territorio nazionale”**; altrettanto dicasi per la pubblicità tabellare su giornali diffusi in Italia ed effettuata a favore di operatori economici esteri; tuttavia, detti ricavi concorrono all’imponibile italiano ai fini delle imposte dirette e sono iscritti nei ricavi di bilancio.

Con riferimento al modello Consolidato si segnala che **devono compilare il modello Consolidato anche le società aventi sede all’estero che controllano e consolidano nel proprio bilancio un soggetto obbligato alla IES.** In tal caso, nel modello Consolidato devono esser dichiarati solo i ricavi realizzati dal gruppo in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero. ²

Ad esempio: una società estera che detiene, fra le altre, le partecipazioni di controllo di una società italiana editrice di periodici; la società estera controllante comunica con il modello Consolidato

¹ Vedasi la parte iniziale delle istruzioni per la compilazione dei quadri del settore editoriale – modelli Esercizio e Consolidato

² Vedasi la parte iniziale delle istruzioni per la compilazione dei quadri del settore editoriale – modelli Esercizio e Consolidato

solo la parte dei suoi ricavi consolidati riferibile alle operazioni svolte in Italia dalla propria controllata. La controllata italiana editrice di periodici comunica i propri ricavi con il modello Esercizio. Nel caso esemplificato, si potrebbe supporre che i ricavi dichiarati dalla consolidante estera coincidano con i ricavi dichiarati dalla controllata italiana; ma ciò non accade in presenza di ricavi infragruppo che subiscono l'elisione da consolidamento.

Le esemplificazioni sopra proposte sono solo un campione dei **casi che meriterebbero dei chiarimenti, delle conferme o delle rettifiche da parte di Agcom** mediante istruzioni più dettagliate ed articolate (le istruzioni ripetono pedissequamente quanto indicato nella delibera) o con il servizio di FAQ, come si converrebbe ad una amministrazione moderna ed attenta alle esigenze degli operatori.

F) LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI – QUALI?

Il comma 2-bis dell'articolo 2 della **delibera Agcom n.397/13/CONS del 25 giugno 2013**, introdotto dall'articolo 3 della delibera Agcom n.161/21/CONS del 12 maggio 2021 impone a tutti i soggetti tenuti alla comunicazione IES (comprese quindi anche le società estere che consolidano la società editrice italiana) di **“produrre i documenti contabili e le informazioni utili alla individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione così come risultante da tali bilanci, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione degli stessi, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione”**.

Le istruzioni del modello Esercizio e Consolidato specificano che ***“i predetti documenti dovranno essere allegati al modello tramite upload eseguibile nella parte finale della compilazione, in fondo alla “Tabella di Sintesi”***.

Ci si chiede cosa intenda l'estensore della delibera con la generica espressione ***“documenti contabili e le informazioni utili”***.

Intende i prospetti dei conti economici riferiti ai ricavi?

Oppure intende, addirittura, le singole fatture di vendita?

Oppure ancora fatture e prospetti o qualcosa ancora di diverso?

Se si considera che, secondo l'Agcom, questi documenti devono essere **allegati** alla comunicazione con ***“upload”***, **un chiarimento sul punto appare necessario, oltre che rispettoso degli operatori destinatari di queste richieste.**

La richiesta appare singolare, quanto meno se riferita alle società italiane che redigono il bilancio secondo il codice civile.

Infatti, ai sensi dell'articolo 2427 n.10 del codice civile, la nota integrativa al bilancio di esercizio deve indicare **la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche** (fra le quali ovviamente c'è anche l'Italia).

In tal caso potrebbe essere sufficiente allegare il bilancio con la nota integrativa?

Anche questo è un altro esempio di **incertezze applicative che meriterebbero dei chiarimenti, delle conferme o delle rettifiche da parte di Agcom** mediante istruzioni più dettagliate ed articolate (le istruzioni ripetono pedissequamente quanto indicato nella delibera) o con il servizio di FAQ, come si converrebbe ad una amministrazione moderna ed attenta alle esigenze degli operatori.

G) I BILANCI NON COINCIDENTI CON L'ANNO SOLARE - COME FARE?

Un'altra incertezza riguarda i bilanci non coincidenti con l'anno solare. Le istruzioni ed il regolamento di cui alle delibere Agcom non dicono nulla sul punto.

Fino all'anno 2020 la Guida alla compilazione affrontava il tema. Dopo il 2020 non si è detto più nulla sul punto anzi, aprendo il documento Guida alla Compilazione, si trova un'altra cosa e cioè il Manuale Utente.

Gli operatori devono far riferimento alle indicazioni diffuse per gli anni passati? L'Agcom tace.

Riportiamo testualmente il brano della Guida alla compilazione del 2020 riguardante il tema dei bilanci non coincidenti con l'anno solare.

Dalla guida alla compilazione dell'anno 2020.

“Gli operatori che hanno il bilancio non coincidente con l'anno solare devono compilare i modelli con dati coerenti con l'anno solare di riferimento (2019).

*.....
I soggetti (di seguito anche società) che hanno un bilancio di esercizio disallineato rispetto all'anno solare sono tenuti a fornire nel modello i valori di ricavo relativi all'orizzonte temporale corrispondente all'anno solare di riferimento della dichiarazione, mantenendo la coerenza tra tali valori dichiarati e i diversi bilanci di esercizio.*

Le società che alla data del termine ultimo utile per la trasmissione dispongono esclusivamente di bilanci di esercizio non ancora approvati devono comunque provvedere alla comunicazione annuale entro tale scadenza, specificando in nota che si tratta di valori economici coerenti con i bilanci di esercizio da approvare “.

Anche questo è un ulteriore esempio di **incertezze applicative che meriterebbero dei chiarimenti, delle conferme o delle rettifiche da parte di Agcom** mediante istruzioni più dettagliate ed articolate (le istruzioni ripetono pedissequamente quanto indicato nella delibera) o con il servizio di FAQ, come si converrebbe ad una amministrazione moderna ed attenta alle esigenze degli operatori.

H) LE SANZIONI ED I CONTROLLI

Gli operatori che comunicano dati non rispondenti al vero sono punibili, ai sensi dell'articolo 1 comma 29 della legge n.249/1997, con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali).

Gli operatori che non adempiono, nei termini e con le modalità prescritte, all'obbligo IES sono punibili, ai sensi dell'articolo 1 comma 30 della legge n.249/1997, con la sanzione amministrativa da 1 milione a 200 milioni di lire.

L'Agcom potrà in qualsiasi momento chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni, integrazioni connesse a specifiche esigenze di completezza della IES.

Milano, 18 settembre 2024

Cordiali saluti
Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino